

CORSO DI *LINGUA E DIRITTO*
(PROF. EMANUELE STOLFI)

CALENDARIO E SOMMARIO DELLE LEZIONI

1- Lunedì 23 febbraio ore 15-17 Scopo e struttura del corso. Modalità della frequenza, rapporto delle lezioni col manuale, “sconti di pena” sui testi. Precisazioni organizzative, anche in merito all’uso di Costituzione e codici, traduzione ed esame di altre fonti. Lingua e diritto: non solo analogie fra due “sistemi di regole”. “Il diritto è la sola pratica discorsiva che crea il mondo che designa”. “Fare cose con parole”: una fondamentale prestazione “performativa” del linguaggio. Astrazione e concretezza: una “realtà virtuale” ma dalle decisive ripercussioni sulla vita quotidiana. Prevalente attenzione alla tradizione del diritto privato: le ragioni. Consapevolezze storiche, riflessione critica e addestramento operativo.

2- Martedì 24 febbraio ore 15-17 I primi mattoni: le parole. Il rigore del lessico giuridico, di rado “fungibile”. Come si forma il vocabolario specialistico del diritto, a partire da quello comune o “volgare”. La via della metafora: esempi. Il caso di “persona”. La via della metonimia: tipologie ed esempi. Combinazioni fra i due percorsi. Altre rimodulazioni semantiche. Percorsi inversi: dal linguaggio tecnico a quello comune.

3- Lunedì 2 marzo ore 15-18 Le operazioni di base del discorso (anche o solo) giuridico. Proposizioni e operazioni copulative: quali sono e in quale ordine trattarne. Il differente percorso storico (e retroterra teorico) alle loro spalle. Un differente impatto sulla realtà giuridica, al di là delle difficoltà concettuali. Le “metaoperazioni” copulative. Un inizio apparentemente banale: l’esempio. Etimologia, funzione, esempi, definizione, vettore informativo, tipologie, requisiti. Chi prevalentemente lo realizza in campo giuridico. L’inverso dell’esempio: la qualificazione. Anche a questo riguardo: etimologia, funzione, esempi, definizione, vettore informativo, tipologie (in particolare, qualificazione “attributiva” e “identitaria”), requisiti (non solo verità: la relatività delle qualificazioni e non solo). Chi qualifica in campo giuridico.

4- Martedì 3 marzo ore 15-18 Un particolare tipo di qualificazione: la sussunzione. Etimologia. Altre due accezioni del termine ‘sussunzione’, nella teoria dei sillogismi (rinvio) e in particolare di quelli giuridici. Cosa distingue la sussunzione dalle altre qualificazioni. La sua esclusiva afferenza all’ambito giuridico. Definizione di sussunzione. Un esempio curioso: l’art. 624 comma II cod. pen. Richieste aperte o chiuse di sussunzione: la “tecnica delle tre fasi”. La nozione di ‘fattispecie’ e il suo presunto declino. Fattispecie, sussunzione giudiziale e clausole generali – con la loro vaghezza (rinvio) e permeabilità (i “polmoni” di un ordinamento giuridico). Alcuni esempi: buona fede, diligenza, “normale tollerabilità” (art. 844 cod. civ.).

5- Lunedì 9 marzo ore 15-18 L’operazione copulativa più complessa e più studiata (soprattutto in prospettiva “realista” o “nominalista”): la definizione. Etimologia, funzione, esempi, definizione/i, vettore informativo, tipologie (definizione “per genere e differenza”, “tramite regola d’uso” ed “elenco componenziale”; altre tipologie, più povere sul piano “intensionale”). I requisiti: linearità, giustezza, sinteticità, chiarezza. Esempi ed esercitazioni, con nozioni comuni e con nozioni tecniche. Muovere da una definizione (tanto meglio se “per elenco componenziale”) per compiere qualificazioni o sussunzioni.

6- Lunedì 16 marzo ore 15-18 I molti artefici delle definizioni giuridiche (inclusi i privati nei loro atti di autonomia, in particolare con definizioni “stipulative”; scienziati e docenti del diritto con quelle “precisanti”). Alcune definizioni legislative. Una definizione non “neutra”: art. 1027 cod. civ. Una definizione che rischia di risultare “troppo stretta”: art. 1470 cod. civ. Una definizione con un inciso apparentemente inspiegabile: l’art. 940 cod. civ. (spiegazione storica: Digesto 41.1.7.7) Una definizione che diviene incongrua a distanza di poche disposizioni: artt. 1321 e 1325 cod. civ. (altra spiegazione storica: Digesto 2.14.1.3) Una definizione da coordinare: art. 832 cod. civ. e 42 Cost. (in particolare II comma).

7- Martedì 17 marzo ore 15-18 Alcuni “vuoti di definizione” nella legislazione vigente. I casi di usufrutto, obbligazione, dolo (contrattuale o negoziale). Persistente ricorso – al di là del carattere “topico” a cui era spesso improntato il definire degli antichi – a quanto rinveniamo nelle fonti romane ed è poi entrato nella nostra tradizione giusprivatistica. Traduzione ed esegesi, rispettivamente, di Digesto 7.1.1, *Istituzioni giustinianee* 3.13.pr. e Digesto 4.3.1.pr.-3 – con accenni agli sviluppi posteriori: in tema di distinzione fra dolo “essenziale” e “incidente” (cfr. artt. 1439-1440 cod. civ.), ma anche fra annullabilità e nullità.

8- Lunedì 23 marzo ore 15-18 Le ultime due operazioni (linguistiche e logiche) con struttura copulativa, entrambe destinate a “gestire la molteplicità”: elenco e classificazione. Cosa le distingue. Rispettive etimologie, funzioni, esempi, definizioni. Tipologie e requisiti. Chi, come e perché elenca o classifica in campo giuridico. Un problema per l’interprete: elenchi “chiusi” o “aperti” (le cosiddette “clausole di completamento implicite”: cfr. art. 1 delle “Disposizioni sulla legge in generale”), “esemplificativi” o “tassativi” (esame di Digesto 50.16.19). Una discussa classificazione in materia di obbligazioni (art. 1173 cod. civ.), con quanto è alle sue spalle (a partire da Gaio: *Istituzioni* 3.88-89 e Digesto 44.7.1.pr.-1).

9- Martedì 24 marzo ore 15-18 Nel cuore del laboratorio del giurista (pur con “attrezzi” a lui non esclusivi): interpretazione, argomentazione e inferenze. Interpretazione e “scienze dello spirito” (il caso della traduzione). Specificità dell’interpretazione in campo giuridico. I fraintendimenti da cui guardarsi (e la loro onda lunga: il caso del brocardo “*in claris non fit interpretatio*”). Esegesi-*interpretatio*-interpretazione. Scenari storici e questioni teoriche. Gli orizzonti dell’ermeneutica nella scienza giuridica del Novecento. Interpretazione: etimologia, definizione, tipologie (in basi ai soggetti, all’oggetto, alle tecniche operative e/o ai risultati). “Disposizione normativa” e “norma” (non come oggetto ma come risultato dell’interpretazione).

10- Lunedì 13 aprile ore 15-18 Un complesso di disposizioni in materia interpretativa. L’interpretazione del contratto nel codice civile del 1942 (e sue differenze con la normativa previgente). Aspetti dibattuti e aspetti ignorati (il tema della “interpretazione diffusa”). Casi di difficoltà interpretativa: l’oscurità (assoluta o relativa) in senso stretto; l’ambiguità e la vaghezza (il caso delle “clausole generali”: rinvio). Esame dell’articolo 12 (I comma) delle “Disposizioni sulla legge in generale” e dei suoi precedenti storici.

11- Martedì 14 aprile ore 15-18 L’interpretazione che opera a monte: il caso delle antinomie (da quando ne parliamo, come e perché si sono fissati i tre principi per risolverle). Il problema delle lacune. Interpretazione (estensiva) e analogia. Esame degli articoli 12 (I comma) e 14 delle “Disposizioni sulla legge in generale”. Lacune non solo legislative: la disciplina dell’integrazione del contratto e i relativi dibattiti.

12- Lunedì 20 aprile ore 15-18 Interpretazione, ragionamento e argomentazione: tenere distinti i piani. “(Neo)retorica”, dialettica e strategie di persuasione: fra passato e presente. La riscoperta della retorica antica (nei suoi tre generi) a metà del XX secolo e le peculiarità della razionalità giuridica (quale “logica del plausibile”). Forza persuasiva, finalità pragmatica e rigore logico. Esempi ed esercitazioni.

13- Martedì 21 aprile ore 15-18 Alcune tipologie di argomenti: *per absurdum* o apagogico, analogico, *a fortiori*, *a contrario* ecc. Le fallacie: cosa sono, come scoprirle, come evitarle, come nasconderle. Esercitazioni pratiche, su tesi giuridiche. Le modalità dell’inferenza: deduzione (in particolare, i sillogismi), induzione, abduzione (il “paradigma indiziario” e le sue prime emersioni storiche). Il diritto come una “matematica sociale”? Pensiero sistematico e incedere topico. L’odierna complessità di un “pluriverso giuridico” e la crescente esigenza di “competenze culturali”.

14- Lunedì 27 aprile ore 15-18 I “linguaggi del processo”: da parte di chi vi contende, di chi lo racconta e di chi lo decide. Introduzione alle relazioni del Dott. Giovanni Fruganti, dell’Avv. Wladimiro Borchì e del Dott. Ivo Brocchi.

TESTI DI RIFERIMENTO

Per gli studenti effettivamente frequentanti:

1- Appunti e materiale distribuito a lezione – ivi comprese le fonti, che costituiscono ovviamente oggetto d’esame;

2- E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Giappichelli, Torino, 2018, solo le pagine da 17 a 218.

NOTA BENE

La frequenza non ha una “scadenza”. Tutti gli studenti che sosterranno l’esame da frequentanti, in qualsiasi sessione, avranno diritto a una domanda a piacere su uno degli argomenti affrontati a lezione.

Per gli studenti frequentanti potrà anche prevedersi, in maggio, una “prova intermedia”.

Il calendario e sommario delle lezioni è disponibile al seguente indirizzo:

<https://www.dgiur.unisi.it/it/didattica/insegnamenti-corso-di-laurea-magistrale-scienze-giuridiche-del-lavoro-e-della-sicurezza-3>

FONTI ANTICHE

1) (Gaio libro II delle *Res cottidianae*) Digesto 41.1.7.7

Cum quis ex aliena materia speciem aliquam suo nomine fecerit, Nerva et Proculus putant hunc dominum esse qui fecerit, quia quod factum est, antea nullius fuerat. Sabinus et Cassius magis naturalem rationem efficere putant, ut qui materiae dominus fuerit, idem eius quoque, quod ex eadem materia factum sit, dominus esset, quia sine materia nulla species effici possit: veluti si ex auro vel argento vel aere <tuo> vas aliquod fecero, vel ex tabulis tuis navem aut armarium aut subsellia fecero, vel ex lana tua vestimentum, vel ex vino et melle tuo mulsum, vel ex medicamentis tuis emplastrum aut collyrium, vel ex uvis aut olivis aut spicis tuis vinum vel oleum vel frumentum. est tamen etiam media sententia recte existimantium, si species ad materiam reverti possit, verius esse, quod et Sabinus et Cassius senserunt, si non possit reverti, verius esse, quod Nervae et Proculo placuit.

Ove qualcuno con materiale altrui abbia prodotto, a titolo proprio, un qualche bene nuovo (*species*), Nerva e Proculo ritengono che ne sia proprietario colui che lo ha fatto, poiché quanto è stato realizzato non rientrava, in precedenza, nel dominio di alcuno. Sabino e Cassio ritengono piuttosto che la ragione naturale faccia sì che chi sia stato proprietario della materia lo sia anche del nuovo bene prodotto da quella stessa materia, perché senza quest'ultima nessun nuovo bene potrebbe essere realizzato, come se da <tuo> oro o argento o bronzo avrò fatto un vaso, o da tue tavole avrò fatto una nave o un armadio o dei sedili, o dalla tua lana un vestito, dal vino e dal miele tuoi del *mulsum*, o da tue sostanze medicinali un empiastro o un collirio, o dalle tue uve, olive o spighe (abbia tratto) vino, olio o frumento. Vi è tuttavia una decisione intermedia di quanti correttamente stimano che, qualora il nuovo bene possa essere ritrasformato nella materia originaria, sia più vero ciò che ritengono Sabino e Cassio; se non possa essere ritrasformato, sia invece più vero ciò per cui optarono Nerva e Proculo.

2) (Ulpiano libro IV del commentario all'editto) Digesto 2.14.1.3

Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt: nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est in unam sententiam decurrunt. adeo autem conventionis nomen generale est, ut eleganter dicat Pedius nullum esse contractum, nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re sive verbis fiat. nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat consensum, nullam est.

Conventio (accordo) è un termine generale che pertiene a tutte le cose in merito alle quali acconsentono coloro che interagiscono fra sé allo scopo di contrarre un affare o porvi fine: infatti, come si dicono “convenire” coloro che da diversi luoghi si riuniscono e vengono in un solo luogo, così si dicono “convenire” coloro che da moti diversi dell'animo acconsentono in uno, ossia convergono su una sola decisione. E a tal punto è generale la nozione di *conventio* che con finezza Pedio afferma che non vi sia alcun contratto produttivo di obbligazione che in sé non abbia una *conventio*, sia che tale contratto sia concluso con la consegna di una cosa sia che sia concluso con pronunzia orale di parole. Infatti anche la *stipulatio* (promessa verbale unilaterale), che si realizza tramite parole, è nulla se non abbia il consenso.

3) (Paolo libro III del commentario a Vitellio) Digesto 7.1.1

Usus fructus est ius alienis rebus utendi fruendi salva substantia rerum.

L'usufrutto è il diritto di usare cose altrui e farne propri i frutti, salva l'essenza di quelle e la loro destinazione economica

4) Istituzioni di Giustiniano 3.13.pr.

Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei secundum nostrae civitatis iura.

L'obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale siamo tenuti dalla necessità di compiere una qualche prestazione in conformità ai diritti della nostra comunità.

5) (Ulpiano libro XI del commentario all'editto) Digesto 4.3.1.2

Dolum malum Servius quidem ita definiit machinationem quandam alterius decipiendi causa, cum aliud simulatur et aliud agitur. Labeo autem posse et sine simulatione id agi, ut quis circumveniatur: posse et sine dolo malo aliud agi, aliud simulari, sicuti faciunt, qui per eiusmodi dissimulationem deserviant et tuentur vel sua vel aliena: itaque ipse sic definiit dolum malum esse omnem calliditatem fallaciam machinationem ad circumveniendum fallendum decipiendum alterum adhibitam. Labeonis definitio vera est.

Servio definì il dolo malo come una qualche macchinazione posta in essere allo scopo di ingannare altri, simulando una cosa e volendo effettivamente realizzarne un'altra. Labeone invece sostenne che anche senza

simulazione si possa agire affinché qualcuno sia raggirato: e sostenne che anche senza dolo malo si possa simulare una cosa e volerne realizzare un'altra, come fanno coloro che tramite una simile dissimulazione si dedicano a proteggere cose proprie o altrui. Così, allora, Labeone stesso definì il dolo malo come ogni astuzia, inganno, macchinazione predisposta allo scopo di raggirare altri, ingannarlo o trarlo cadere in errore. La definizione di Labeone è vera.

6) (Ulpiano libro XI del commentario all'editto) Digesto 50.16.19

Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam "agantur", quaedam "gerantur", quaedam "contrahantur" ... contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci σύναλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem.

Labeone nel primo libro del suo commento all'editto del pretore urbano definì cosa si intenda per "agere", "gerere" e "contrahere" ... definì "contratto" l'atto che produce obbligazione da una parte e dall'altra, che i Greci chiamano *synállagma*, come la compravendita, la locazione-conduzione, la società.

7) Gaio, Istituzioni 3.88-89

Nunc transeamus ad obligationes, quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto. (89) Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu.

Passiamo ora alle obbligazioni, delle quali la divisione fondamentale si articola in due specie: ogni obbligazione, infatti, nasce o da contratto o da delitto. (89) Vediamo prima quelle che nascono da contratto. Di esse esistono quattro generi: l'obbligazione, infatti, o si contrae tramite la consegna della cosa o con la pronunzia orale di parole o per mezzo di scrittura o col consenso.

8) (Gaio libro II delle *Res cottidianae*) Digesto 44.7.1.pr.-1

Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris. (1) Obligationes ex contractu aut re contrahuntur aut verbis aut consensu.

Le obbligazioni nascono o da contratto o da misfatto o, per una qualche propria ragione giuridica, in base a varie figure di cause. (1) Le obbligazioni da contratto si contraggono o con la (consegna di una) cosa o con parole dette a voce o col consenso.